

Originale
Copia

COMUNE DI ROVESCALA

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 14.04.2012

N. 4 Del 14.04.2012	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.
--------------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 9.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
PORTINARI ANDREA LUCA	X	
BALDENCHINI MARIO	X	
BERGONZI GIOVANNA	X	
DELMONICO GUSTAVO	X	
FERRARA BRUNO	X	
FERRARA DANIELA	X	
ORLANDI SILVANA	X	
VERCESI MARIA CRISTINA	X	
CASTELLINI GIUSEPPE		X
PISSINI ANTONELLA		X

X

Partecipa il Segretario comunale Sig. ROBERTA D.ssa BELTRAME

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno :

Can
telli
BO

Cod.
6023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che le forze di Polizia munite di mezzi di forza e della possibilità, disciplinata dalla legge, di un potenziale uso delle armi da parte delle stesse sono un modulo necessario per tutta la società civile;

Che le forze di Polizia nella società moderna si prospettano anch'esse come una forza lavoro e, nell'ambito costituzionale, i loro agenti vengono individuati come una particolare categoria di lavoratori aventi gravi doveri, ma anche diritti tra i quali quello di godere di una particolare tutela per la loro rischiosa e delicata attività;

Che gli agenti di Polizia Locale ai sensi dell'art. 53 del C.P. possono far uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio quando sono costretti dalle necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità;

Rilevato che:

- a norma della legge 7 marzo 1986, n. 65 art. 5 comma 5, "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4" della norma suddetta. "Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministero dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso";

- con DM 4 marzo 1987, n. 145 è stata data attuazione al disposto dell'art. 5 comma quinto della predetta legge. In particolare con detto decreto è stato emanato un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Dato atto che:

la dotazione organica di questo Comune contempla una unità di personale di Polizia Locale, già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

che il predetto agente è impegnato in servizi di polizia giudiziaria e di sicurezza, nonché in servizi di controllo del territorio che possono determinare gravi rischi per la persona;

che l'attività dell'ufficio di polizia locale fornisce un valido ausilio alle Forze dell'Ordine che, per interventi sul territorio, si rivolgono al personale di vigilanza comunale;

Dato atto ancora che questo Comune aderisce alla convenzione di vigilanza intercomunale "Oltrepo' Orientale" stipulata in data 29 settembre 2011;

Considerato ancora:

che l'art.17 comma 134 della legge 127/97 c. d. "legge Bassanini" ha introdotto la modifica dell'art. 5, comma 5, della Legge Quadro sulla Polizia Municipale, n. 65/86, prevedendo che il porto dell'arma, per il personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, sia subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale;

che si rende necessario autorizzare il personale al porto di pistola d'ordinanza, da assegnarsi successivamente con provvedimento del Sindaco;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

Visto il D.M. 4 marzo 1987 n. 145;

Vista la legge regionale della regione Lombardia 14 aprile 2003, n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana";

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

Preso atto che l'armamento degli agenti va definito a livello di ogni singolo Comune, con apposito e specifico regolamento, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno di data 13 luglio 2006 e prot. 15700/6.7./TN2005/659, riferendosi a quanto disposto dal DM n. 145 del 4/3/1987;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Territorio in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/00

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il porto dell'arma, nella forma e nei modi di legge, da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale di questo Comune, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
2. di approvare il Regolamento in materia di armamento della Polizia Locale costituito da n. 11 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare informazione alla cittadinanza disponendo la pubblicazione permanente del presente regolamento sul sito del Comune;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto ed al Questore della Provincia di Pavia.

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1

Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145;
- Legge 7 marzo 1986 n. 65
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- Legge 25 marzo 1986 n. 85
- Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni

ART. 2

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi e gli addetti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti soltanto dagli appartenenti alla Polizia Locale rivestenti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 3

Dotazione dell'arma e obblighi relativi all'uso

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, cui è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale di cui sopra, porta l'arma nella fondina esterna indossando l'uniforme.
3. L'agente, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
4. Nell'ambito del territorio, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, di pronto intervento, di polizia stradale, di vigilanza e protezione del patrimonio comunale e dei servizi svolti di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono prestati da Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
5. E' fatto divieto di portare armi, in servizio diverse da quelle in dotazione, non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
6. Nei casi in cui il personale di Polizia Locale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ai sensi del successivo art. 4, l'arma è portata in modo non visibile.
7. La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma, ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di carattere penale lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari in tal caso, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Prefetto l'infrazione commessa ed i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine alla qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 4

Assegnazione e modalità del porto dell'arma

1. Al personale adibito ai servizi di cui al precedente art. 3 è assegnata in via continuativa l'arma , n. 50 colpi e 2 caricatori, per ogni operatore, con provvedimento disposto dal Sindaco o dall'Assessore delegato da comunicarsi al Prefetto.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Comando Carabinieri competente per territorio.
3. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con se.
4. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per motivi disciplinari, per ferie, l'arma rimane in custodia presso l'Ente in idonea cassaforte.
5. In caso di malattia, infortunio, l'arma dovrà essere ritirata, e depositata presso il Comando da personale di P.S. incaricato dal Sindaco;
6. Per i servizi di Polizia locale resi presso altri enti, o Comuni, mediante accordi convenzionati, o comandati con

gli stessi, gli agenti di P.S. sono autorizzati a portare l'arma in dotazione presso il territorio Comunale in cui il servizio viene reso.

7. I servizi di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune, dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

8. La scorta alla bandiera ed al gonfalone è svolta da addetti, ai quali, è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza armati.

ART. 5

Addestramento all'uso dell'arma

1. Il Comune provvede tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale, agenti di pubblica sicurezza presso un poligono da tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dalla normativa vigente.

2. La partecipazione periodica ai corsi di esercitazione per l'uso delle armi è obbligatoria.

3. Il Sindaco o un Assessore delegato, del Comune di appartenenza del personale di P.S., adotta i provvedimenti di sospensione del porto dell'arma nei confronti di coloro che non hanno volutamente partecipato alle esercitazioni e sono risultati inidonei.

4. Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale.

5. Le esercitazioni annue da effettuarsi presso un poligono di tiro non devono essere inferiori a uno e non superiori a quattro con n° 50 colpi sparati per ogni esercitazione.

ART. 6

Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è pari al numero dei componenti in servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, da comunicare al Prefetto.

2. Il provvedimento dell'Amministrazione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione agli agenti di P.S. è comunicata al Prefetto,

3. Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 110 del 18/4/1975 e successive modificazioni.

4. L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato di cassaforte blindata dove sono depositate n. 20 (venti) colpi massimo di scorta per ogni arma in dotazione e fino ad un massimo complessivo di n. 100 (cento) colpi. Le chiavi della cassaforte sono in possesso esclusivo dei dipendenti individuati con atto del Sindaco, con qualifica di PS.

ART. 7

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 8

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è richiesta alla Questura competente.

ART. 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi, tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Pavia ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da

prestarsi e la durata presumibile della missione.

ART. 10

Rinvio a norme di legge e di regolamenti

1. Per le modalità e i casi di porto d'arma per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

E' comunicato inoltre al Prefetto di Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

PORTINARI ANDREA LUCA

Il Segretario

ROBERTA D.ssa BELTRAME

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi .

Data, 26.04.2012

ROBERTA D.ssa BELTRAME

Il Segretario

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il .

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267

Il Segretario

Data _____ ROBERTA D.ssa BELTRAME

(1) Copia conforme all'originale.

Il Segretario

Data _____
